

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**il TRIBUNALE di MILANO**  
**in composizione monocratica**  
**Sezione IV civile**  
**Giudice Giovanni Rollero**

Sent. 12930/08  
Rep. 10343/08

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 3 giugno 2008 ed introitata per la decisione in data 2 ottobre 2008, promossa

**DA**

[REDACTED] elettivamente domiciliato in via Aurelio Saffi nr. 11, Milano, presso lo studio degli Avvocati Alberto Comolli e Carlo Comolli, che lo rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione,

**ATTORE**

**CONTRO**

[REDACTED] elettivamente domiciliata in viale Coni Zugna nr. 36, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Enrico Visciano, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

**CONVENUTA**

**Oggetto:** donazione

**Conclusioni:** come da fogli allegati



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 luglio 2005, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] ed esponeva che:

- ✓ il 12 agosto 2000 aveva contratto matrimonio con la convenuta, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- ✓ pochi mesi prima delle nozze, aveva regalato alla futura moglie un immobile, descritto come laboratorio con servizio ("loft") al piano seminterrato dell'edificio "[REDACTED]", al nr. 59 di [REDACTED]. Il tutto come meglio individuato nella compravendita per atto nr. 148143/28644 di repertorio del notaio [REDACTED];
- ✓ in particolare la vendita era stata conclusa fra la [REDACTED] e la [REDACTED] [REDACTED] ma il prezzo, per complessive £ 263.138.400, oneri fiscali compresi, come da fattura della società venditrice alla convenuta (doc. 3 attore), era stato da lui interamente pagato, con assegni di cui erano forniti gli estremi ed erano prodotte le copie ovvero le matrici (docc. da 5 a 10 fasc. attore);
- ✓ a partire dal 19 dicembre 2004 la [REDACTED] si era resa protagonista di episodi descritti nel ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito, presentato dal marito il 10 giugno 2005 (doc. 18 fasc. attore), che in questa sede potevano essere qualificati come "ingiurie gravi";
- ✓ in particolare, (v. ricorso per separazione giudiziale) nella data sopra riportata la convenuta aveva riferito al marito di essere "innamoratissima di un altro uomo", indicato nell'atto giudiziario come [REDACTED], molto noto nel campo cinematografico", con il quale, il 13 dicembre 2004, aveva avuto un primo rapporto sessuale; era, inoltre, noto al marito che la moglie e l'amante si erano incontrati il 19 e 20 aprile 2005 in un albergo di Venezia; l'1 aprile 2005 la sig.ra [REDACTED] gli aveva confidato di essersi sposata con lui "nonostante non le piacesse, per dare una parvenza di famiglia alla propria figlia", nata da una precedente unione; fin dall'epoca della celebrazione del matrimonio la sig.ra [REDACTED] aveva confidato a non meglio identificati amici di "avere in mano" il marito e di poterne disporre a

piacimento; in seguito si era espressa con imprecise "parole e gesti volgari" riguardo al "loft" regalato dal marito ed alla presenza di terzi aveva confidato ad un'amica comune, non individuata, di voler accusare falsamente il marito di avere molestato sessualmente la propria figlia, per metterlo in difficoltà in vista dell'imminente separazione; la relazione extraconiugale della sig.ra [REDACTED] con il sig. [REDACTED] era stata documentata anche da alcune lettere della convenuta – una datata 17 gennaio 2005, le altre prive di data – prodotte in copia anche in questa sede.

Su queste premesse l'attore, qualificata come "donazione indiretta" la compravendita immobiliare effettuata dalla convenuta con pagamento del prezzo da parte del sig. [REDACTED] chiedeva la revoca per ingratitudine dell'atto di liberalità, con accertamento della sua qualità di esclusivo proprietario e con tutte le conseguenze di legge, anche in relazione al regime della pubblicità immobiliare.

In subordine, si chiedeva che la convenuta fosse condannata a pagare l'attuale controvalore del bene ricevuto ed in ulteriore subordine si chiedeva che la stessa fosse condannata a restituire la somma di denaro, pari ad € 131.827,67, impiegata per l'investimento immobiliare, maggiorata da interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con comparsa depositata il 15 novembre 2005 si costituiva la convenuta, contestando che la compravendita effettuata con la [REDACTED] potesse essere qualificata come una donazione indiretta in suo favore. Negava, inoltre, la convenuta di avere mantenuto una relazione extraconiugale con il sig. [REDACTED] che, anche se esistente, non costituirebbe, di per sé, un'ingiuria grave rilevante ai fini della revoca per ingratitudine della donazione, salvo il caso, non verificatosi in concreto, in cui la nuova relazione fosse stata mantenuta con modalità di per sé ingiuriose nei confronti del coniuge.

Si chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande dell'attore.

All'udienza dell'11 maggio 2006, fissata per il tentativo di conciliazione delle parti, erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande ed il 5 ottobre 2006 erano assegnati i termini per richieste istruttorie e produzioni documentali.

Ammesse in parte nell'udienza del 18 aprile 2007 le prove costituite dedotte dalle parti ed assunte nell'udienza del 22 novembre 2007 la prova per interrogatorio formale della convenuta e tutte le altre prove orali ammesse, la causa era ritenuta matura per la decisione ed il 3 giugno 2008 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati.

Il 2 ottobre 2008, allo spirare dei termini assegnati, la causa era trattenuta per la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i profili problematici della causa, è opportuno ricapitolare gli aspetti di fatto e di diritto della vicenda contenziosa, che risultano pacifici o non seriamente controvertibili: 1) non pare contestabile che l'acquisto immobiliare di cui si discute debba essere qualificato come una donazione indiretta del sig. ██████████ essendo stata fornita la prova documentale del pagamento del prezzo da parte dell'attore ed essendo noto e condiviso l'orientamento, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in questi casi oggetto della donazione indiretta è l'immobile e non già il denaro impiegato per acquistarlo; 2) è pacifico in giurisprudenza (e pertinente, al riguardo, è il richiamo operato dalla difesa di parte convenuta alla sentenza nr. 2003 del 1987 della Corte di Cassazione) che nei rapporti tra coniugi non costituisce causa di revoca per ingratitudine l'inizio di una relazione con altra persona, salvo che ingiuriose siano le modalità di instaurazione del nuovo legame; 3) è pacifico che la sig.ra ██████████ subito dopo la presentazione del ricorso per separazione giudiziale da parte del marito, abbia intrattenuto una breve ma assai pubblicizzata relazione con persona diversa dal sig. ██████████ e precisamente con il sig. ██████████ alla cui notorietà in quanto appartenente all'ex-famiglia reale italiana si deve l'interesse mediatico per la vicenda (v. la rassegna di articoli sull'argomento pubblicati non solo da periodici "specializzati", ma anche da quotidiani nazionali come Il Corriere della Sera, la Repubblica ed il Giornale, fasc. attore docc. da 19 a 35); 4) è indiscutibile che le vicende relative al rapporto tra la sig.ra ██████████ ed il sig. ██████████ hanno un limitatissima rilevanza ai fini del presente giudizio, trattandosi di fatti che si collocano in un momento successivo a quello in cui, con la presentazione del ricorso per separazione giudiziale, lo stesso sig. ██████████ aveva preso atto della rottura della comunione di vita, spirituale e materiale, con la moglie (del resto gli stessi procuratori delle parti, che non hanno fatto menzione di questa relazione nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta per questa causa, non l'hanno approfondita neppure nei termini assegnati per la precisazione e modifica delle domande, pur se successivi alla pubblicazione di numerosi articoli di stampa sull'argomento).

In definitiva, ai fini del giudizio sulla domanda di revoca per ingratitudine della donazione indiretta dell'immobile occorre solamente stabilire se: a) vi sia stata una relazione extraconiugale fra la sig.ra ██████████ ed il sig. ██████████ anch'egli personaggio noto, per i suoi incarichi nell'ambito della ██████████ e della ██████████ e, soprattutto, b) se tale relazione sia stata condotta con modalità ingiuriose per il sig. ██████████ in costanza del matrimonio e della convivenza coniugale con la sig.ra ██████████

La circostanza sub a) è stata negata dal sig. [REDACTED] che ha confermato la conoscenza con la sig.ra [REDACTED] e di essere stato oggetto di insistenti attenzioni da parte di costei, ma di essersene sempre sottratto, senza mai avere avuto, in particolare, rapporti sessuali completi con la moglie del sig. [REDACTED]. La teste [REDACTED], qualificatasi amica tanto del sig. [REDACTED] quanto della sig.ra [REDACTED], ha riferito di aver appreso dalla convenuta che costei aveva una relazione con il sig. [REDACTED] nell'anno 2004, ma di non averli mai visti insieme e di aver solo assistito in due o tre occasioni a telefonate con le quali la sua amica prendeva accordi per incontrare il sig. [REDACTED] quando questi transitava per Milano provencendo dalla Svizzera. La sig.ra [REDACTED] riferiva anche di aver personalmente constatato che il sig. [REDACTED] era solito inviare messaggi affettuosi alla sig.ra [REDACTED] via sms.

Il teste [REDACTED] padre della figlia adolescente della convenuta, dipingeva la convenuta come una persona "molto emotiva", incapace di "distinguere tra fantasia e realtà".

Le lettere prodotte dalla difesa della parte attrice come indirizzate dalla convenuta al sig. [REDACTED] in costanza di matrimonio sono di contenuto compatibile tanto con l'ipotesi di una unilaterale infatuazione per il sig. [REDACTED] della sig.ra [REDACTED] magari interessata a coltivare, con l'aiuto di costui, le sue ambizioni nel campo cinematografico, quanto con l'ipotesi che una relazione fra i due vi fosse stata, ma che alla stessa l'uomo si fosse sottratto, rendendosi ben poco disponibile per la donna che continuava a manifestargli il suo innamoramento.

Non interessa ai fini di questo giudizio, che non ha ad oggetto la separazione personale fra i coniugi, stabilire quale delle due ipotesi sia vera o maggiormente verosimile. Occorre, invece, considerare che, quand'anche fosse vera la seconda ipotesi, smentita dal sig. [REDACTED] (della cui attendibilità sul punto è, ovviamente, lecito dubitare), si dovrebbe escludere che per quanto emerge dalle lettere e per quanto riferito dai testimoni, in particolare dalla sig.ra [REDACTED], escussa su richiesta della difesa di parte attrice, l'asserita relazione extraconiugale della sig.ra [REDACTED] si sia svolta con modalità tali da risultare "disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune" (come richiede Cass. sent. nr. 7033 del 2005).

In definitiva, l'amica di famiglia sig.ra [REDACTED] per esperienza diretta e non già per quanto la sig.ra [REDACTED] le riferiva, ha potuto solo confermare che costei sosteneva di "avere in mano il marito", ma la circostanza, se veritiera, non è di certo inconsueta, neppure nella fisiologia dei rapporti matrimoniali.

E' anche da dire, in conclusione, che lo stesso sig. [REDACTED] ha dichiarato (v. ricorso per separazione giudiziale) di aver saputo dalla moglie, prima delle nozze, che costei aveva (anche) tendenze omosessuali e che la stessa lettera del 14 maggio 2000 della sig.ra [REDACTED] al

sig. ██████████, prodotta dalla difesa di parte attrice a comprova della tesi secondo cui l'acquisto immobiliare del quale si discute in questa sede sarebbe stato l'oggetto di una liberalità, se letta nella sua interezza, rivela come già prima del matrimonio la donna avvertisse un profondo senso di distanza affettiva ed emotiva da colui, che, ciò nonostante, sarebbe di lì a poco divenuto suo marito e desiderasse rendere il diretto interessato consapevole di questo suo stato.

Insomma, pare al giudicante che la valutazione ex art. 801 cc in punto di "ingiuria grave" connessa ad una relazione extraconiugale della moglie donataria, debba essere tanto più rigorosa laddove si sia in presenza di un'unione coniugale sicuramente fondata su presupposti non convenzionali, attesa la dichiarata irrilevanza per il marito delle tendenze omosessuali confessategli dalla moglie prima del matrimonio e considerata altresì la percezione di un'indifferenza emotiva del marito nei confronti della moglie, da costei avvertita addirittura prima del matrimonio e resa nota all'interessato circa tre mesi prima delle nozze, ciò nondimeno celebrate, secondo le forme prescritte dalla religione cattolica e riconosciute dal regime concordatario.

La corretta qualificazione della compravendita immobiliare come donazione indiretta del sig. ██████████ alla sig.ra ██████████, l'irrevocabilità per ingratitudine della disposizione liberale evidenziano anche la consequenziale insostenibilità delle domande subordinate di merito di parte attrice.

Da quanto si qui detto discende l'infondatezza di tutte le domande dell'attore, la cui integrale soccombenza ne rende doverosa la condanna all'integrale rifusione delle spese di lite della convenuta, liquidate come da dispositivo.

**PQM**

**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

**RIGETTA**

tutte le domande dell'attore ██████████ e lo



## CONDANNA

a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 450,00 per spese, € 2.200,00 per diritti, € 3.800,00 per onorari, € 750,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 7.200,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 13 ottobre 2008.

il Giudice  
Giovanni Rollero

